

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI  
MUOVERSI PROTETTI

# MUOVERSI PROTETTI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa**

**Milano Assicurazioni S.p.A.**  
Via Senigallia n.18/2 - 20161 Milano - [www.milass.it](http://www.milass.it)

Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n.18/2 - 20161 Milano - [www.milass.it](http://www.milass.it)

**Unipol**  
GRUPPO

**MILANO**  
ASSICURAZIONI   
Divisione **Italia**

**NOTA INFORMATIVA**  
**Prodotto Muoversi Protetti**

***(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)***

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

*Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 0264021.

Sito Internet: [www.milass.it](http://www.milass.it)

Email: [milass@milass.it](mailto:milass@milass.it)

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'Isvap al n. 1.00010.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2012)**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 977.710.929, con capitale sociale pari ad € 373682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 604.028.328.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 117,6%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società [www.milass.it](http://www.milass.it)

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**GLOSSARIO**

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

**Assicurato**

La persona cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

**Assicurazione**

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

## **Codice della Strada**

D.Lgs 30 aprile 1992 n.285.

## **Contraente**

La persona, la ditta che stipula il contratto e sulla quale gravano gli obblighi da esso derivanti.

## **Indennizzo o Indennità**

La somma dovuta dalla Società in caso di infortunio.

## **Infortunio**

Il trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa, che produca all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.

## **Invalidità Permanente Parziale**

La diminuzione definitiva della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

## **Invalidità Permanente Totale**

La perdita definitiva della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

## **Polizza**

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

## **Ritiro della Patente**

- **la sospensione della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita temporanea della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore con decurtazione dei punti;
- **la revoca della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita definitiva della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore.

## **Società**

L'impresa assicuratrice.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

**AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte per iscritto almeno 90 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 31 "Proroga del contratto" del capitolo Condizioni comuni a tutte le assicurazioni.**

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto offre una copertura assicurativa *Infortuni* contro i rischi legati alla circolazione stradale, marittima, lacuale e fluviale, dedicata a tutti i componenti della famiglia senza la necessità di identificare a priori il mezzo di trasporto utilizzato, cui è abbinabile la garanzia *Assicurazione Ritiro temporaneo della patente*.

- La copertura *Infortuni* garantisce gli Assicurati in caso di Infortunio occorso in qualità di conducente o trasportato su veicoli / natanti a motore con la corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti ipotesi:
  - o *Morte*, con pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto, agli

- eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.
- *Invalidità Permanente*, con pagamento dell'Indennizzo a seconda della percentuale di Invalidità Permanente accertata, senza applicazione di alcuna franchigia.
  - *Rimborso Spese di Cura*, con pagamento - fra le altre voci di spesa - di onorari medici e chirurgici, rette di degenza, accertamenti diagnostici, terapie fisiche e acquisto / noleggio di apparecchi protesici, in caso di Infortunio nonché, se acquisita la "Garanzia Integrativa (Indennità per ricovero, per convalescenza, per immobilizzazione) di un'Indennità pari alla somma assicurata convenuta per ciascun giorno di ricovero, di convalescenza, di immobilizzazione.

**AVVERTENZA: l'Assicurazione Infortuni opera per le persone di età non superiore a 75 anni. In presenza di persone di età superiore a 75 anni, le somme assicurate vengono ripartite fra i rimanenti componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia al momento del Sinistro.**

**Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno del capitolo "Condizioni generali di assicurazione – Assicurazione Infortuni", art. 9 "Limiti di età e persone non assicurabili".**

- *L'Assicurazione Ritiro temporaneo della patente* (garanzia acquisibile solo in abbinamento alla garanzia Infortuni) garantisce gli Assicurati in caso di Ritiro della Patente a seguito di incidente stradale che abbia provocato morte, lesioni personali o comunque investimento di persone, la corresponsione delle seguenti prestazioni:
  - Rimborso Spese Recupero Punti sulla patente (fino a Euro 350 all'anno).
  - Rimborso Spese Revisione Patente (fino a Euro 1.000 all'anno).
  - Rimborso Spese utilizzo veicoli alternativi durante la sospensione della patente (fino a Euro 50 al giorno, massimo Euro 1.000 all'anno).

Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto ai capitoli "Assicurazione Infortuni" e "Assicurazione Ritiro temporaneo della patente" delle condizioni di assicurazione.

**AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei capitoli "Assicurazione Infortuni" e "Assicurazione Ritiro temporaneo della patente", nonché delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni". Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla suddetta norma.**

**AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo che possono comportare la riduzione dell'Indennizzo.**

**Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno dei suddetti capitoli "Assicurazione Infortuni" e "Assicurazione Ritiro temporaneo della patente" e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.**

**Esempio di limite di Indennizzo: somma assicurata per la garanzia "Rimborso Spese di Cura" pari a Euro 2.400; spese di cura per terapie fisiche e medicinali pari a Euro 1.500, limite di Indennizzo pari al 30% della somma assicurata per il "Rimborso spese di cura", Indennizzo pari a Euro 720.**

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 35 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" del capitolo Condizioni comuni a tutte le assicurazioni.**

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio, con applicazione di quanto previsto all'art. 1897 del codice civile.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio la sopravvenienza per uno degli Assicurati (nel corso della durata del contratto) di un'affezione da tossicodipendenza, restando stabilito che in tal caso l'Assicurazione cessa automaticamente per l'Assicurato a cui si è manifestata tale affezione.

#### 6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

**AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.**

**Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comm a, del codice civile).**

#### 7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate e il Premio sono collegati all'"Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indice del costo della vita)" pubblicato dall'ISTAT. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 29 "Indicizzazione" delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".

#### 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 30 "Recesso in caso di Sinistro" delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".**

**Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).**

#### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni dallo stesso (o da quando gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza), pena la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

#### 10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### 11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell'Infortunio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni dall'Infortunio (o dalla notifica del provvedimento, per la garanzia Assicurazione Ritiro temporaneo della patente) oppure, per gli aventi diritto in caso di morte dell'Assicurato, dal momento in cui questi ne sono venuti a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli artt. 19 "Denuncia dell'Infortunio" e 27 "Denuncia dei sinistri" delle condizioni di assicurazione.**

#### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

*Società: Milano Assicurazioni S.p.A.*

*Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti*

*Indirizzo: via Lorenzo il Magnifico, 1 – 50129 Firenze*

*Fax: (+39) 055-4792044*

*Email: reclami@milass.it*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il

reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index.en.htm> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### 14. Arbitrato

Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla natura delle lesioni da Infortunio e sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all'art. 21 "Controversie – Arbitrato irrituale" delle condizioni di assicurazione.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.**

**Milano Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**


**Il rappresentante legale**

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Divisione Italia

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimprì



*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2013*



# MUOVERSI PROTETTI - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SOMMARIO

### Definizioni

#### 1 Condizioni generali di assicurazione

##### Assicurazione infortuni

- 1 Oggetto dell'assicurazione
- 2 Integrazione dell'oggetto dell'assicurazione
- 3 Persone assicurate
- 4 Somme assicurate
- 5 Servizio militare
- 6 Occasione di guerra o di insurrezione all'estero
- 7 Rischio volo
- 8 Esclusioni
- 9 Limiti di età e persone non assicurabili
- 10 Estensione territoriale
- 11 Morte
- 12 Morte presunta
- 13 Invalidità Permanente
- 14 Anticipo sulla liquidazione per Invalidità Permanente
- 15 Rimborso Spese di Cura
- 16 Garanzia Integrativa
- 17 Minorazioni preesistenti
- 18 Cumulo di indennità
- 19 Denuncia dell'infortunio
- 20 Esenzione dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni
- 21 Controversie - Arbitrato irrituale
- 22 Rinuncia all'azione di rivalsa
- 23 Validità dell'assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di legge

##### Assicurazione Ritiro temporaneo della patente

- 24 Oggetto dell'assicurazione
- 25 Esclusioni
- 26 Liquidazione dell'indennità giornaliera
- 27 Denuncia dei sinistri
- 28 Estensione territoriale

##### Condizioni comuni a tutte le assicurazioni

- 29 Indicizzazione
- 30 Recesso in caso di sinistro
- 31 Proroga del contratto
- 32 Imposte
- 33 Adeguamento del premio
- 34 Riferimento alle norme di legge
- 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

#### 2 Condizioni particolari

- A) Esclusione rischio circolazione dei natanti
- B) Assicurazione in forma nominativa

#### Consigli utili in caso di Sinistro

## Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

<b>Assicurato</b>	La persona cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato
<b>Codice della Strada</b>	D.Lgs 30 aprile 1992 n.285
<b>Contraente</b>	La persona, la ditta che stipula il contratto e sulla quale gravano gli obblighi da esso derivanti.
<b>Indennizzo o Indennità</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di infortunio.
<b>Infortunio</b>	Il trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa, che produca all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.
<b>Invalidità Permanente Parziale</b>	La diminuzione definitiva della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
<b>Invalidità Permanente Totale</b>	La perdita definitiva della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
<b>Polizza</b>	Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione
<b>Ritiro della Patente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la sospensione della patente</b>, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita temporanea della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore con decurtazione dei punti</li> <li>- <b>la revoca della patente</b>, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita definitiva della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore</li> </ul>
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice.

## Condizioni generali di assicurazione

### Assicurazione infortuni

#### 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni che seguono, assicura il pagamento delle somme stabilite, *nei limiti indicati in polizza*, al verificarsi di un infortunio - anche se dovuto ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza - che gli Assicurati abbiano a subire quando si trovano:

- su autovettura ad uso privato e da noleggio libero o per trasporto promiscuo sia come guidatori sia come trasportati;
- su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacuale e fluviale *esclusivamente in qualità di trasportati*;
- a bordo di motoveicoli sia come guidatori che come trasportati e a bordo di ciclomotori come guidatori;
- alla guida di biciclette;
- come passeggeri di velivoli ed elicotteri durante viaggi aerei turistici e di trasferimento nei modi e *nei limiti indicati all'art.7*.

La garanzia è operante dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo di un mezzo di locomozione a quello in cui ne discendono.

La garanzia vale anche per gli infortuni

- subiti mentre gli Assicurati sono impegnati, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia, o per la rimozione del veicolo stesso;
- subiti come pedoni per effetto della circolazione stradale.

#### 2 Integrazione dell'oggetto dell'assicurazione (rischio della circolazione dei natanti)

L'assicurazione è operante anche quando gli Assicurati subiscono l'infortunio

- mentre si trovano, come guidatori o trasportati, su natanti ad uso privato;
- in conseguenza della navigazione di natanti senza essere a bordo degli stessi.

#### 3 Persone assicurate

Sono assicurati il Contraente e le persone con lui conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia al momento del sinistro, *escluse quelle indicate all'art. 9 delle Condizioni generali di assicurazione*.

#### 4 Somme assicurate

Le somme - previste per la combinazione prescelta per i casi di invalidità permanente, rimborso spese di cura e per garanzia integrativa - devono intendersi attribuite in pari quote a ciascuno dei componenti il nucleo familiare del Contraente risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro.

La somma prevista per il caso di morte deve intendersi attribuita nello stesso modo sopra specificato; se, però, il nucleo familiare è composto, al momento del sinistro, anche da minori, a ciascuno di essi va attribuita solo il 10% di tale somma e la differenza rispetto alle quote risultanti dalla ripartizione per numero dei componenti il nucleo familiare, va ad incrementare quella spettante al Contraente.

#### 5 Servizio militare

Relativamente alle persone che si trovano, in tempo di pace, in servizio militare di leva o in servizio sostitutivo dello stesso, nonché a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, *la garanzia è operante solo quando l'infortunio si verifichi a causa di eventi non connessi con lo svolgimento dei servizi ai quali l'Assicurato è chiamato*.

#### 6 Occasione di guerra o di insurrezione all'estero

L'assicurazione vale anche per gli infortuni all'estero derivanti da atti di guerra (dichiarata o non) o di insurrezione popolare, *per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, a condizione che non vi abbia preso parte attiva*.

#### 7 Rischio volo

L'assicurazione nei limiti delle Somme assicurate dell'art. 4 è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti *tranne che:*

- *da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;*
- *da aeroclub.*

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

## 8 Esclusioni

*Restano esclusi dall'assicurazione gli infortuni determinati da:*

- a) *guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;*
- b) *partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante, a competizioni sportive e alle relative prove;*
- c) *guida ed uso di mezzi subacquei, salto dal trampolino con idrosci;*
- d) *azioni dolose commesse o tentate dall'Assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- e) *abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;*
- f) *guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dall'art. 6 "Occasione di guerra o di insurrezione all'estero";*
- g) *movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti e inondazioni;*
- h) *trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.*

## 9 Limiti di età e persone non assicurabili

*L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.*

*Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.*

*L'assicurazione cessa automaticamente al manifestarsi di tali affezioni.*

*In presenza di persone di età superiore a 75 anni o di persone colpite dalle suddette affezioni, le somme assicurate vengono ripartite fra i rimanenti componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro.*

## 10 Estensione territoriale

*L'assicurazione vale per il mondo intero.*

## 11 Morte

*La somma assicurata per il caso di morte è dovuta purché la morte stessa si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale somma viene corrisposta ai beneficiari designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.*

## 12 Morte presunta

*Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società pagherà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte.*

*In caso di scomparsa dell'Assicurato, il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (art. 60 n.3 e 62 C.C.), mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, **qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso** (art. 211 Codice della Navigazione).*

*Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.*

*A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivantigli dalla polizza.*

## 13 Invalidità Permanente

*L'Assicurato avrà diritto all'indennizzo per invalidità permanente a condizione che l'invalidità stessa si manifesti entro due anni dall'infortunio. La valutazione dell'invalidità permanente sarà effettuata - tenendo conto della diminuita capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata - in base alla TABELLA I sottoriportata.*

*Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, **le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.***

*La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.*

*Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi proficuo lavoro.*

TABELLA 1

## Perdita totale, anatomica o funzionale

## Percentuale di I.P.

un arto superiore	70
una mano o un avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altre dita della mano	(1/3 del dito)
un piede	40
ambidue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	1
una falange dell'alluce	2,5
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambidue gli occhi	100
un rene	15
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
esiti di frattura scomposta di una costa	1
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12
- una vertebra dorsale	5
- 12 <sup>a</sup> dorsale	10
- una vertebra lombare	10

**14 Anticipo sulla liquidazione per Invaldità Permanente**

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.**

Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto della Società alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato.

**15 Rimborso Spese di Cura**

La Società assicura il rimborso delle spese di cura rese necessarie da infortunio e sostenute per:

- onorari medici e chirurgici, rette di degenza in istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, accertamenti diagnostici, trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- terapie fisiche, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), **con il limite del 30% della somma assicurata;**
- acquisto e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **con il limite del 30% della somma assicurata.** Le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

**16 Garanzia Integrativa (indennità per ricovero, per convalescenza, per immobilizzazione)**

In caso di ricovero in istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day hospital) reso necessario da infortunio, la Società corrisponde l'indennità convenuta per ogni giorno di ricovero e **per la durata massima di 365 giorni per ogni infortunio**.

Qualora il ricovero si sia prolungato per almeno sette giorni consecutivi, la Società corrisponde in aggiunta un'indennità di convalescenza nella misura prevista per l'indennità di ricovero, per un numero di giorni pari a quello del ricovero stesso, **con un massimo di 30 giorni per ogni infortunio**.

**L'indennità per convalescenza non viene riconosciuta in caso di day-hospital.**

Se a seguito di infortunio all'Assicurato viene applicato apparecchio gessato o apparecchio ortopedico immobilizzante equivalente e inamovibile, la Società corrisponde una indennità giornaliera pari a quella di ricovero a partire dal giorno in cui è stato applicato l'apparecchio e fino alla rimozione dello stesso **con un massimo di 40 giorni per ogni infortunio**.

Le indennità suddette sono cumulabili fra loro.

**17 Minorazioni preesistenti**

La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

**18 Cumulo di indennità**

Le indennità per ricovero, per convalescenza, per immobilizzazione nonché il rimborso spese di cura sono cumulabili con l'indennizzo per morte o per invalidità permanente.

**Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'Assicurato muore entro due anni dall'infortunio ed in conseguenza dello stesso, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati o in difetto agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.**

**19 Denuncia dell'infortunio**

In caso di infortunio l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, **entro tre giorni dall'infortunio stesso**.

Gli aventi diritto, in caso di morte dell'Assicurato, debbono darne avviso entro tre giorni da quando ne siano venuti a conoscenza.

**20 Esenzione dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni**

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da essi stipulate, **fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro**.

**21 Controversie - Arbitrato irrituale**

In caso di disaccordo tra le parti, il compito di stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero di valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, può essere affidato ad un collegio di arbitratori composto di tre medici, due dei quali nominati da ciascuna delle Parti, ed il terzo dai medici così designati e in accordo tra loro o, in difetto dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nel caso in cui questi non sia Contraente di Polizza. Allo stesso Presidente spetta anche la designazione dell'arbitro della Parte che non vi provveda volontariamente.

Le determinazioni che gli arbitratori, tenendo presenti le Condizioni di polizza, prendono -anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei membri del Collegio non le sottoscrive -**sono vincolanti per Le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio arbitratore; quelle del terzo fanno carico alla Società ed all'Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.**

**22 Rinuncia all'azione di rivalsa**

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

**23 Validità dell'assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di legge**

L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente.

## Assicurazione Ritiro temporaneo della patente

### 24 Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce all'Assicurato, nei casi di Ritiro della Patente verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti originati dalla circolazione stradale e che abbiano provocato la morte o lesione personali ed in ogni caso di investimento di persona, le prestazioni indicate di seguito:

#### a) Rimborso Spese Recupero Punti

La Società rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato, per il corso di recupero del punteggio sul documento di guida previsto dall'articolo 126 bis del Codice della Strada.

*La Garanzia è prestata fino ad un massimo di € 350 per annualità assicurativa e opera a condizione che venga documentato che:*

- *il punteggio assegnato al documento di guida al momento della sospensione adottata dall'Autorità competente sia non inferiore a 10 punti;*
- *il titolare del documento di guida abbia regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.*

#### b) Rimborso spese Revisione Patente

La Società rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato, per l'esame di revisione del documento di guida disposta dalla competente autorità e per le eventuali altre spese necessarie al conseguimento del documento di guida, nel caso di :

- *azzeramento del punteggio ;*
- *perdita dei requisiti psichici e/o fisici.*

*La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000 per annualità assicurativa e opera a condizione che l'Assicurato al momento della Revoca della patente abbia almeno 10 punti.*

#### c) Rimborso Spese utilizzo veicoli alternativi

La Società rimborsa all'Assicurato, *nel limite di € 50 al giorno e per un massimo di €1.000 per annualità assicurativa*, le spese sostenute per utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (autobus, treno, taxi) o privato a noleggio, se consentito dal Codice della Strada. Si intende compreso il noleggio di bicicletta o l'acquisto della stessa *nel limite di € 150.*

Ai fini dell'operatività delle prestazioni sopra descritte è necessario che *l'evento che determina il provvedimento di Ritiro della Patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità dell'Assicurazione e l'Assicurato abbia fatto ricorso contro il provvedimento adottato dall'autorità competente.*

### 25 Esclusioni

L'Assicurazione non opera nei casi in cui :

- a) nei confronti del conducente siano stati adottati provvedimenti di Ritiro della Patente prima della stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;*
- b) il conducente alla guida del veicolo sia in possesso di patente diversa da quella prescritta per la guida di tale veicolo, oppure il veicolo stesso sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi;*
- c) il Ritiro della Patente sia conseguente a guida in stato di ebbrezza e o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene;*
- d) il Ritiro della Patente avvenga in relazione a fatti dolosi compiuti da conducente, a meno che non sia prosciolto o assolto dall'imputazione;*
- e) il conducente sia alla guida di veicolo impegnato in competizioni e nelle relative prove.*

### 26 Liquidazione dell'indennizzo

La Società ricevuta dall'Assicurato la necessaria documentazione, ricevute o scontrini fiscali o fatture, comprovante l'operatività di una delle prestazioni previste alle lettere a) b) c) dell'art. 24 – "Oggetto dell'assicurazione" provvederà al rimborso delle spese sostenute

### 27 Denuncia dei sinistri

*Il Contraente o l'Assicurato è tenuto ad informare del Sinistro con lettera raccomandata, la Società o l'Agenzia, presso la quale è assegnata la Polizza, entro e non oltre il terzo giorno dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.*

### 28 Estensione territoriale

La garanzia Ritiro della Patente vale in relazione ad incidenti stradali avvenuti in Europa.

## Condizioni comuni a tutte le assicurazioni

### 29 Indicizzazione

Le somme assicurate ed il premio sono collegati all'“Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice del costo della vita)” pubblicato dall'istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua, previo rilascio all'Assicurato di quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, la Società e il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariate le somme assicurate ed il premio in corso.

### 30 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato, od il sinistro altrimenti definito, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio relativo al periodo di rischio non corso.

### 31 Proroga del contratto

Il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, con un massimo di un anno se non viene disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 90 giorni prima della scadenza e così di seguito.

### 32 Imposte

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

### 33 Adeguamento del Premio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 “Proroga del contratto”, la Società *ha facoltà di modificare alla scadenza del contratto il Premio precedentemente convenuto*; in tal caso comunica al Contraente almeno centocinquanta (150) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

*Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall'art. 1901 del Codice Civile, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.*

*In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.*

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

### 34 Riferimento alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

### 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*



**Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)****A Esclusione rischio circolazione dei natanti**

*L'art. 2 della Sezione Assicurazione Infortuni "Integrazione dell'oggetto dell'assicurazione (rischio della circolazione dei natanti)" s'intende annullato e privo di effetto.*

**B Assicurazione in forma nominativa**

L'assicurazione è prestata nei confronti delle persone nominativamente indicate nell'apposito riquadro della scheda di polizza anziché per l'intero nucleo familiare contraente.

Pertanto l'art. 4 delle Condizioni generali di assicurazione s'intende annullato e sostituito dal (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza) seguente:

le somme indicate in prima facciata della scheda di polizza rappresentano l'esposizione massima complessiva della Società per le persone nominativamente indicate.

La somma assicurata, per ciascuna garanzia e per ciascuna persona è pari all'importo ottenuto dividendo la predetta somma assicurata indicata in prima facciata della scheda di polizza per il numero degli assicurati. S'intende altresì abolito l'ultimo capoverso dell'art.9 delle Condizioni generali di assicurazione.

## Consigli utili in caso di Sinistro

### Infortunati

Premesso che ogni sinistro va denunciato alla Società, per ottenere un rapido indennizzo dei danni è necessario:

- **inviare** per raccomandata o presentare la denuncia del sinistro, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto, all'Agenzia della Società presso la quale è stata stipulata la polizza, indicando:
  - generalità dell'infortunato
  - numero di polizza
  - data, ora e luogo dell'infortunio
  - cause e circostanze dello stesso;
- allegare alla denuncia un certificato di stato di famiglia e un certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio:
  - natura delle lesioni
  - regione anatomica colpita
  - prognosi
  - eventuale ricovero
  - eventuale applicazione di apparecchio gessato o di immobilizzante equivalente inamovibile.

### Invalidità Permanente

Qualora sia stata denunciata l'esistenza di postumi invalidanti, la Società si riserva di procedere alle visite di accertamento definitivo, dopo che sia trascorso il tempo necessario (normalmente 6-7 mesi) per la stabilizzazione dei postumi stessi.

Su espresso invito del medico fiduciario della Società, l'Assicurato dovrà sottoporsi alle visite di cui sopra.

In base alla documentazione raccolta, la Società procederà alla proposta di indennizzo.

### Per avere un anticipo

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, e sempre che ritenga la presunta invalidità permanente superiore al 15% dell'invalidità totale, deve inviare alla Società una lettera raccomandata con la richiesta di anticipo, indicando la data dell'infortunio (vedere modello allegato).

Se dagli accertamenti medici, cui l'Assicurato dovrà sottoporsi, risulterà che il grado di invalidità permanente è superiore al 15% dell'invalidità totale, la Società provvederà al pagamento di un acconto fino ad un massimo del 30% dell'indennizzo presumibilmente dovuto, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla operatività della garanzia.

### Rimborso delle spese di cura

- Inviare all'Agenzia della Società, a cure terminate, tutti i documenti giustificativi delle spese sanitarie sostenute.

### Diaria ricovero

- **Inviare** all'Agenzia della Società copia della Cartella clinica; in base ai giorni di ricovero, risultanti dalla stessa, verrà pagata l'indennità.

### Diaria da apparecchio gessato (o immobilizzante equivalente)

- **Inviare** all'Agenzia della Società certificato attestante la durata del periodo di applicazione dell'apparecchio o dell'immobilizzante. In base a tale durata verrà pagata la relativa indennità.

### Caso Morte

Gli eredi o i beneficiari nel caso in cui le lesioni subite a seguito dell'infortunio causino la morte dell'Assicurato, dovranno **inviare** immediatamente per raccomandata, la denuncia del sinistro indicando:

- generalità del deceduto
- numero di polizza
- data ora e luogo dell'infortunio
- cause e circostanze dello stesso
- luogo e data del decesso

Successivamente:

- certificazione medico-sanitaria che precisi le cause del decesso;
- documentazione a supporto od a precisazione delle circostanze dell'infortunio (testimonianze, atti penali, dichiarazione giurata di testimoni, verbale dei Vigili Urbani o di P.S.);
- atto notorio che indichi gli eredi legittimi dell'Assicurato e se lo stesso abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie (in caso affermativo occorre copia del testamento);
- certificato di non gravidanza, se tra i beneficiari figura la vedova con età al disotto dei 45 anni
- decreto del giudice tutelare competente che autorizzi il ricorrente alla riscossione della quota di indennizzo di spettanza di minori o di eventuali nascituri, con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al reimpiego della somma.

---

### **Ritiro della Patente**

Inviare la denuncia del Ritiro della Patente alla Società o all' Agenzia presso la quale è assegnata la polizza, con lettera raccomandata entro tre giorni dalla notifica del provvedimento allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'autorità competente. L'Assicurato deve inoltre far ricorso contro il provvedimento di sospensione del documento di guida.

Al momento della restituzione del documento di guida l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società.

---

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione**  
20126 Milano – Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1  
Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Capitale sociale € 373.682.600,42 int.vers. – Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.000010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**MILANO**  
**ASSICURAZIONI**   
Divisione **Italia**

